

I tirocini extra-curricolari al tempo di COVID-19: dall'inizio della pandemia alla fine del lockdown

Una guida pratica regione per regione

Autori

Marcello Alberizzi, Enrica Delaglio, Giorgia Donadei, Giulio Ellese, Maria Chiara Geremia, Giorgio Impellizzieri (Coordinatore del gruppo di lavoro), Francesca Iudica, Silvia Lucenti, Giacomo Nascetti (Coordinatore del gruppo di lavoro), Mariangela Ricciuti, Edoardo Sciallis, Maria Jessica Stagnitta, Valeria Tavani, Sara Uccheddu, Filippo Zamparo

Editing e Grafica

Enrica Delaglio, Rocco Tripodi

Partecipazione, ricerca, collaborazione. Questi sono i termini con cui si può riassumere il lavoro alla base del presente Working Paper, edito da ADAPT University Press in modalità open access. Un lavoro condotto da un gruppo di giovani neolaureati, provenienti da diverse regioni italiane e dai più disparati percorsi di studio, tutti però iscritti e partecipanti al MOOC promosso da ADAPT con alcune agenzie per il lavoro: “L’occupabilità ai tempi del Coronavirus”. Tra le attività che compongono il percorso, ai partecipanti è stato anche proposto di realizzare questo Working Paper, sotto la guida di due – altrettanto giovani – ricercatori di ADAPT.

Obiettivo era quello di tracciare una “geografia” dei tirocini extracurricolari in Italia, immediatamente sospesi al sorgere dell’emergenza connessa alla diffusione del coronavirus, a danno di molti dei circa 350.000 tirocinanti presenti in Italia. Ogni regione ha poi adottato misure e disposizioni specifiche: chi permettendo lo svolgimento dei tirocini a distanza, chi invece stanziando fondi aggiuntivi a tutela dei tirocinanti. Il presente lavoro ricostruisce quindi, regione per regione, tutte le misure prese e riguardanti i percorsi di tirocinio, messi spesso in secondo piano nel dibattito pubblico ma così centrali per quella cruciale fase della vita di ognuno che è il passaggio dalla scuola (o università) al lavoro, e in particolare per i giovani neolaureati che partecipano al MOOC.

L’elemento che più caratterizza questo Working Paper, che volontariamente è stato posto fuori dalla classica collana di Working Paper open access di ADAPT University Press, è il suo esser stato quindi pensato, progettato e realizzato grazie alla collaborazione di un gruppo di neolaureati, ognuno dei quali ha cercato di mettere in campo il proprio talento. Non stiamo parlando, infatti, di soli giuristi, anzi: hanno partecipato anche filosofi, economisti, grafici – questi ultimi che, ad esempio, si sono occupati della copertina e dell’editing del testo. Ognuno ha dato il suo contributo, collaborando liberamente alla ricerca.

“Not all who wander are lost”, scriveva Tolkien: non tutti coloro che vagano sono perduti. Questi giovani neolaureati hanno visto i loro progetti per il futuro cambiare radicalmente a causa della pandemia e della successiva crisi economica. Eppure, non si sono persi, e hanno deciso di far fruttare anche questo “tempo sospeso”, di mettersi in gioco per acquisire nuove conoscenze, migliorare le proprie competenze comunicative e collaborative, e più in generale per non arrendersi alla passiva attesa di un momento migliore per investire sulla propria occupabilità. Cercando continuamente il proprio percorso, e costruendolo passo dopo passo. Un primo frutto di questa ricerca è il presente Working Paper.

Matteo Colombo (direttore Adapt University Press)

ABSTRACT

Nel 2019 in Italia sono stati attivati 354mila tirocini. Centinaia di migliaia di persone, perlopiù giovani o comunque soggetti svantaggiati, accedono o partecipano al mercato del lavoro attraverso un tirocinio.

Le misure restrittive della circolazione dei cittadini disposte a livello nazionale durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno posto il problema degli spostamenti dei tirocinanti, impossibilitati a recarsi presso le aziende ospitanti. Si vuole ricostruire il panorama dei tirocini in Italia ai tempi del COVID-19, offrendo una panoramica sia della situazione durante il lock down, sia dell'attuale ripartenza dei tirocini in presenza. È risultata, in relazione alla gestione dei tirocini durante il *lockdown*, una mappa piuttosto frastagliata, frammentata tra le regioni che hanno sospeso i tirocini e quelle che hanno ammesso lo svolgimento in modalità *smart*. Concluse le misure restrittive imposte da Governo si è poi registrata la ripartenza dei tirocini in presenza legata, in alcuni casi, a specifiche condizioni. La sospensione dei tirocini che si è prodotta, oltre a rischiare di escludere molti giovani dal mercato del lavoro in un momento economico particolarmente delicato, ha comportato anche la perdita di un reddito per i tirocinanti.

I PUNTI CHIAVE DEL PAPER

- Il tirocinio è una misura di politica attiva, finalizzata alla formazione e all'orientamento del tirocinante. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro.
- Dalla natura formativa e non lavorativa dell'istituto è derivata l'assenza di una ragione lavorativa che giustifichi gli spostamenti in pendenza delle misure restrittive finalizzate a evitare la diffusione di Covid-19.
- Il tirocinio è regolato dalle Linee Guida siglate il 25 maggio 2017 in Conferenza Permanente Stato – Regioni e dalle normative che ciascuna regione ha adottato a livello territoriale. Ciò significa che ciascuna regione ha disciplinato in modo diverso i tirocini durante la pandemia da Covid-19.
- Durante il *lockdown* quasi tutte le regioni hanno sospeso i tirocini in presenza, altre hanno ammesso lo svolgimento in modalità da remoto, altre hanno sospeso *tout court* tutti i tirocini. ● Ad oggi i tirocini possono essere ripresi o attivati in presenza in tutte le regioni pur, in alcune di queste, nel rispetto di condizioni legate alla necessità del consenso del soggetto promotore alla ripresa.

IL MESSAGGIO

Il tirocinio extracurricolare è uno dei canali privilegiati per l'accesso dei giovani italiani (e di altre categorie "deboli") al mercato del lavoro. Le necessarie misure restrittive, finalizzate al contenimento del contagio del virus Covid-19, nel limitare lo svolgimento dei tirocini sia in presenza che, in alcuni casi, anche in modalità a distanza, hanno rischiato di precludere la partecipazione al mercato del lavoro a un ampio numero di soggetti. Lo sforzo profuso nella mappatura realizzata in questo *Working Paper* ha da un lato l'obiettivo di rilevare le differenze regionali nella gestione dei tirocini durante il lock down, dall'altra quella di fare il punto sulla situazione legata all'attuale ripartenza dei tirocini in presenza, fornendo indicazioni relative alla loro ripresa o nuova attivazione.

Indice

1. Introduzione all'istituto del tirocinio extracurricolare.....	5
1.1. Lo scopo formativo e di orientamento.....	5
1.2. Le fonti giuridiche	6
1.3. L'utilizzo dello strumento nel mercato del lavoro italiano.....	6
2. La gestione dei tirocini durante l'emergenza sanitaria.....	7
2.1. Le misure restrittive disposte a livello nazionale.....	7
2.2. L'alternativa: la sospensione o la prosecuzione a distanza, a condizione della salvaguardia del valore formativo del tirocinio.	8
2.3. Le scelte delle regioni nel corso della pandemia	9
2.4. La situazione normativa dopo il <i>lock down</i>	13
2.4.1. La cassa integrazione come condizione ostativa	15
2.5. Le misure di sostegno economico a favore dei tirocinanti	16
3. Riferimenti normativi	19

1. Introduzione all'istituto del tirocinio extracurricolare

1.1. Lo scopo formativo e di orientamento

Il tirocinio extracurricolare è una misura formativa di politica attiva, finalizzata all'«arricchimento del bagaglio di conoscenze, all'acquisizione di competenze professionali e all'inserimento o re-inserimento lavorativo» (par. 1, Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 25 maggio 2017).

Il tirocinio, come si vedrà, rappresenta in tutto il mondo uno dei principali canali di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Un'esperienza di tirocinio, infatti, permette a giovani laureandi e neolaureati di applicare nel concreto la conoscenza acquisita durante gli studi, colmando eventuali (e probabili) differenziali tra la teoria e la pratica e accrescendo la professionalità ⁽¹⁾. Nel tempo del tirocinio, inoltre, il giovane ha una preziosa occasione per verificare le proprie inclinazioni, confermando o correggendo le proprie scelte professionali ⁽²⁾. Da ultimo, ma non per importanza, il tirocinio è anche l'occasione per il ragazzo di inserirsi all'interno di una rete relazionale – un *network* professionale – che può rivelarsi utile, al di là degli esiti occupazionali nell'azienda ospitante, per trovare un'occasione di lavoro successiva.

Perché la natura formativa del tirocinio si realizzi, la fattispecie è composta da alcuni elementi posti a presidio della qualità dell'esperienza del tirocinante. Innanzitutto, i soggetti coinvolti non sono solamente il tirocinante e l'azienda ospitante: a questi si aggiunge il soggetto promotore, cioè un intermediario qualificato, garante del valore formativo e incaricato di prevenire gli abusi. Possono, ad esempio, essere soggetti promotori le università, le scuole, i servizi per l'impiego o le agenzie formative.

Il rapporto tra soggetto ospitante e tirocinante è regolato dalla c.d. “convenzione di stage”, sottoscritta tra il soggetto ospitante e il soggetto promotore, che indica i diritti e gli obblighi delle parti. Alla convenzione di *stage* è allegato il Piano Formativo Individuale che definisce contenuto, modalità di svolgimento e obiettivi formativi del tirocinio.

Infine il tirocinante deve essere seguito da due *tutor*, uno designato dal soggetto promotore, l'altro dal soggetto ospitante. Il primo collabora nel momento della stesura del piano formativo e monitora *in itinere* l'esperienza del tirocinante presso il soggetto ospitante; il secondo è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento del tirocinante nel contesto di lavoro.

Alla luce di quanto appena detto, si comprende meglio la disposizione contenuta dalle «Linee Guida in materia di tirocini» del 2017 che sanciscono che il tirocinio «non si configura come un rapporto di lavoro».

Questa specificazione è nevralgica, poiché da essa derivano plurime conseguenze sia in tempi ordinari, nei quali il tirocinante non ha diritto a una retribuzione ma ad un'indennità di partecipazione, sia nei tempi straordinari dell'epidemia da Covid-19, nei quali, come si vedrà, la natura non lavorativa del tirocinio comporta numerose limitazioni allo svolgimento dei tirocini, oltre che l'assenza di tutele economiche.

⁽¹⁾ D. GRANT-SMITH, P. MCDONALD, *Planning to work for free: building the graduate employability of planners through unpaid work*, Journal of Youth Studies, 2017.

⁽²⁾ M. HOY, *Building Pathways to Working with Collections: Can Internships and Student Work Experience Help?*, Australian Academic & Research Libraries, 42:1, 2011, pp. 29-42.

1.2. Le fonti giuridiche

I principi della disciplina del tirocinio sono contenuti nella legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Legge Fornero), art. 1, comma 34, recepiti e articolati prima nelle linee guida indicate nell'intesa Stato-Regioni nel 2013 e poi nelle «Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 25 maggio 2017».

Sulla base delle linee guida redatte in sede di Conferenza Stato-Regioni, ciascuna regione, esercitando la sua competenza legislativa in materia di formazione professionale, costruisce la disciplina del tirocinio relativa al proprio territorio.

Sono le regioni a individuare i soggetti ospitanti, determinare le quote di contingentamento, la durata minima e quella massima, le procedure di attivazione, i requisiti del tutor e l'ammontare minimo dell'indennità di partecipazione.

Sono sempre le regioni ad essere competenti a normare la gestione dei tirocini durante l'emergenza sanitaria da Covid-19. Da ciò, come si vedrà, deriverà un quadro frastagliato e disomogeneo, nel quale ciascuna regione decide autonomamente, ora sospendendo, ora ammettendo la prosecuzione da remoto del tirocinio.

1.3. L'utilizzo dello strumento nel mercato del lavoro italiano

Al fine di una completa comprensione della gestione regionale dei tirocini extracurricolari in pendenza delle misure restrittive disposte durante l'epidemia da Covid-19, pare utile rilevare la diffusione di questo istituto all'interno del mercato del lavoro italiano. Sopraggiunge a tal proposito la recente pubblicazione del rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie curato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ⁽³⁾, la quale fornisce una panoramica completa sui rapporti di tirocinio extracurricolare attivi su scala nazionale con i dati disponibili al 20 febbraio 2020. Tale comunicazione, dunque, fotografa, anche attraverso una lente regionale, la situazione al momento antecedente alla diffusione dell'epidemia, consentendo di cogliere quali e quanti siano i giovani coinvolti dalle vicende normative oggetto precipuo di questo *working paper*. I dati si renderanno ancora più utili per una futura indagine sull'impatto delle misure con riferimento alla sospensione, all'interruzione o alla mancata attivazione dei programmi formativi nel corso del 2020.

Nel 2019 il settore dei tirocini extracurricolari ha subito delle variazioni positive rispetto al 2018, andando a coinvolgere un totale di 334mila tirocinanti per un totale di circa 354mila tirocini attivati. Frena dunque il calo intercorso nel biennio 2017-2018, seppur si registrino circa 15mila unità in meno rispetto al 2017. Una dimostrazione dell'importanza del tirocinio in quanto strumento immediato per l'ingresso nel mondo del lavoro è provata dal fatto che nel 2019 il 39,5% dei tirocini attivati ha generato un'assunzione (129mila posti di lavoro) nel corso dello stesso anno di realizzazione del tirocinio.

⁽³⁾ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi, Monitoraggio dati e Comunicazione, *Rapporto sulle comunicazioni obbligatorie. Le dinamiche del lavoro dipendente e parasubordinato*, 2020.

La maggior parte dei tirocini è attivata nelle regioni del Nord Italia, circa il 55%: 74mila in Lombardia, 38mila in Veneto, 33mila in Piemonte. Tuttavia, per quanto concerne il Mezzogiorno, nel 2019 va rilevato un incremento di poco inferiore al 10%, portando il numero di tirocinanti a più di 90mila unità – circa il 26% del totale. È necessario segnalare delle variazioni in determinate regioni, quali Sicilia (+30,5%), Calabria (+23,5%) e Puglia (+19,4%), sebbene emergano alcune differenze: in Sicilia rappresenta un recupero del ribasso dell'anno precedente rispetto al 2017 (-12%), mentre in Calabria costituisce un trend di crescita positivo che conferma il triennio (rispettivamente +21,3 e +6,9% nei due anni precedenti). In calo invece i dati per quanto concerne Friuli-Venezia Giulia (-7,1%, da sommare al -15,1% dell'anno precedente), Lazio (-2,5%, in aggiunta al -11,1% del 2018), Molise (-30,7%), Basilicata (-15,5 e -22,7% in due anni) e Sardegna (-10,1%).

In tale contesto è importante notare il rispetto della parità di genere nell'attivazione dei tirocini, dove le donne sono rappresentate per il 51%. Inoltre, ad un'analisi più approfondita, si verifica che più di tre attivazioni su quattro concernono il settore dei servizi (76,6%) mentre seguono l'industria (21,7%), gli alberghi e ristoranti (11,6%), la Pubblica Amministrazione (11,1%), gli altri servizi pubblici, sociali e personali (6,5%) e il settore agricolo (1,7%). Di rilievo è l'inclusione del settore sanitario in quello della PA, istruzione e sanità, che ha perso più di 7mila unità nel corso degli ultimi due anni passando da circa 46mila a 39mila tirocinanti con un calo preponderante – quasi 3mila unità – nella componente dell'istruzione (-12% sia nel 2018 che nel 2019).

La rappresentatività per fascia di età dimostra, infine, quanto il tirocinio extracurricolare sia per i più giovani il canale di accesso privilegiato al mercato del lavoro. Il 47,9% dei tirocini coinvolge giovani con meno di 25 anni, la percentuale sale fino all'83,8% se si considerano le persone con meno di 35 anni. Secondo le rilevazioni dell'ISTAT, dal 2014 al 2018 i giovani tra i 15 e i 29 anni che hanno fatto il loro ingresso nel mondo del lavoro sono stati 3 milioni e 401mila, di questi il 17,5% lo ha fatto attraverso un tirocinio extracurricolare ⁽⁴⁾.

Le vicende normative dei tirocini, in conclusione, riguardano soprattutto i giovani o comunque altre categorie di soggetti svantaggiati (come, ad esempio, le persone con disabilità): secondo un'indagine di ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) ⁽⁵⁾, infatti, l'11,7% dei tirocini attivati nel triennio 2014-2017 riguarda soggetti deboli, non riconducibili alla sola categoria dei giovani.

2. La gestione dei tirocini durante l'emergenza sanitaria

2.1. Le misure restrittive disposte a livello nazionale

Il 9 marzo 2020 ⁽⁶⁾ il Governo ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. pubblicato il giorno precedente in cui aveva statuito il divieto degli

⁽⁴⁾ ISTAT, *Il mercato del lavoro 2019. Una lettura integrata*, 2020.

⁽⁵⁾ ANPAL, *Rapporto di monitoraggio nazionale in materia di tirocini extracurricolari*, 2019.

⁽⁶⁾ Con D.P.C.M. recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che disponeva «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

spostamenti che non fossero giustificati da «comprovate esigenze lavorative» o da «situazioni di necessità ovvero... motivi di salute».

Questi primi provvedimenti escludevano dalla possibilità di spostamento i tirocinanti i quali, come già precisato, non sono titolari di un rapporto lavorativo. Il successivo D.P.C.M. del 22 marzo, recante nuove misure per il contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale, ha poi disposto la chiusura delle attività produttive non essenziali e strategiche, fugando le eventuali residue ambiguità in ordine all'estensione ai tirocinanti delle misure restrittive sulla circolazione.

L'ulteriore Decreto del presidente del consiglio dei Ministri del 26 aprile ha confermato le limitazioni alla circolazione dei cittadini, ammettendo nuove ristrette ragioni giustificative (la visita dei congiunti, l'attività sportiva e l'attività motoria), nulla dichiarando – né direttamente, né indirettamente – in materia di tirocini extracurricolari. Si deve perciò considerare come le misure governative abbiano sancito, per i tirocinanti, il divieto di recarsi fisicamente nella sede in cui si svolgeva il tirocinio stesso, dato che il motivo dello spostamento rimaneva escluso dalla possibilità di autocertificazione, ammettendo astrattamente solo la possibilità di svolgimento a distanza dello stesso.

2.2. L'alternativa: la sospensione o la prosecuzione a distanza, a condizione della salvaguardia del valore formativo del tirocinio.

L'impossibilità per i tirocinanti di spostarsi dalla propria abitazione per recarsi presso l'azienda ospitante ha posto inevitabili problemi nella gestione dei tirocini. Al di là dei provvedimenti adottati dalle singole regioni, di cui si darà conto di seguito, gli scenari astrattamente realizzabili (sin dai primi giorni delle misure restrittive) erano principalmente due: la sospensione del rapporto di tirocinio o la prosecuzione dello stesso in modalità da remoto.

L'interruzione delle attività in presenza, infatti, non comporta necessariamente la sospensione del tirocinio, rimanendo salva la possibilità di procedere con l'attività a distanza.

Il valore formativo del tirocinio, oltre la natura non lavorativa del rapporto intercorrente tra il tirocinante e l'azienda ospitante, esclude però una semplificazione per la quale ricondurre il tirocinio a distanza al lavoro agile (diffusamente noto come *smart working*). Al di là degli evidenti limiti lessicali e concettuali di un'equivalenza impropria, che applicherebbe una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» ⁽⁷⁾ a una fattispecie che lavoro non è, occorre segnalare le condizioni per cui un tirocinio a distanza, alle volte sagacemente definito *smart training* ⁽⁸⁾, possa realizzare i suoi scopi formativi.

Nell'ammettere la prosecuzione dei tirocini a distanza, tutte le regioni hanno specificato i requisiti che l'azienda ospitante è tenuta a rispettare. La prosecuzione o attivazione del tirocinio è consentita laddove l'attività formativa individuale risulti essere effettivamente realizzabile da remoto e in coerenza con i contenuti del progetto formativo e delle attività oggetto del tirocinio. Al di là delle metodologie formative scelte, replicanti il più possibile

⁽⁷⁾ Art. 18, comma 1, legge 22 maggio 2017, n. 81.

⁽⁸⁾ La prima a introdurre questa nuova definizione è la Regione Abruzzo all'art. 2, dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 30 aprile 2020 «Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Ordinanza sui tirocini extracurricolari attivati nella Regione Abruzzo».

la formazione *on the job* oppure in parte divergenti ⁽⁹⁾, è altresì necessario che vi sia un tracciamento delle attività e della presenza del tirocinante.

La modalità *smart*, dunque, è attivabile solo qualora concretamente realizzabile. La Regione Friuli Venezia Giulia ⁽¹⁰⁾, a tal proposito, ha segnatamente disposto che il principio sopraindicato del “solo qualora realizzabile” deve essere preso «in particolare considerazione, laddove la linea guida che deve ispirare il soggetto promotore è il pieno mantenimento degli obiettivi propri dello specifico tirocinio, della organizzazione didattica e della durata prevista da computare in ore».

A ulteriore dimostrazione del pregnante significato formativo dell’esperienza di tirocinio, si segnala, infine, la “terza via” dell’interruzione del tirocinio. Ai sensi del par. 2 delle Linee Guida del 2017, infatti, il tirocinio può essere interrotto «dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto».

2.3. Le scelte delle regioni nel corso della pandemia

Nei giorni del deflagrare dell'epidemia e della conseguente adozione di misure governative volte a gestire l'emergenza, le Regioni, in sede di IX Commissione della Conferenza delle Regioni nella seduta dell’11 marzo 2020, hanno concordato di procedere in modo uniforme con la sospensione dei tirocini extracurricolari. Questo è tuttavia avvenuto, in concreto, con tempistiche, criteri, contenuti e scelta di fonti normative piuttosto eterogenei, rendendo non del tutto agevole l’orientamento da Regione a Regione. Ciò nonostante, è comunque possibile individuare alcune linee direttrici che consentono di tratteggiare una classificazione delle varie decisioni regionali.

Premettendo che i Governi territoriali hanno disposto, con alcune eccezioni di cui si farà menzione più avanti, la proroga delle sospensioni almeno fino a metà maggio o fino al termine dello stato di emergenza ⁽¹¹⁾, è possibile chiedersi dove i tirocini siano stati sospesi *ab initio*, e dove e con quale modalità si sia invece ammessa la loro prosecuzione. Nelle prime settimane dell’epidemia sono state molte le Regioni che hanno optato per la sospensione *tout court* dei tirocini in corso, senza prevedere la possibilità di prosecuzione a distanza: Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Sardegna, Umbria, Puglia, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Trento.

È interessante notare come Campania e Lazio, nel decidere le sospensioni ⁽¹²⁾, si siano ispirate al medesimo criterio: in quanto istituto formativo, il tirocinio non configura un rapporto di lavoro, e pertanto non è possibile svolgerlo da remoto secondo le modalità organizzative tipiche del telelavoro e dello *smart working*.


⁽⁹⁾ Alcune regioni hanno segnalato ad esempio la possibilità di proseguire a distanza i tirocini attraverso il ricorso al *Project Work*. Si veda a titolo esemplificativo la comunicazione «Tirocini extracurricolari: modalità “agile” per emergenze covid-19», sul portale web della Regione Friuli Venezia Giulia del 24 aprile 2020.

⁽¹⁰⁾ Decreto n. 3097/LAVFORU del 2 aprile 2020.

⁽¹¹⁾ Dichiarato fino al 31 luglio 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020.

⁽¹²⁾ Cfr. rispettivamente la comunicazione prot. 2020.0158114 dell’11.03.2020, per la Campania, e la nota prot. 218523 del 12.03.2020 per il Lazio.

Le normative regionali al 22 marzo



In ROSSO le regioni nelle quali i tirocini sono stati sospesi tout court; in GIALLO le regioni in cui i tirocini in presenza sono sospesi ma ne è ammesso lo svolgimento a distanza; in ARANCIONE le regioni nelle quali i tirocini in presenza sono sospesi e lo svolgimento a distanza è ammesso sulla base della fonte di finanziamento; in GRIGIO le regioni e province sulla cui situazione si rinvia al testo; in VERDE le regioni in cui i tirocini possono essere svolti in presenza.

Alcune delle Regioni elencate in precedenza, sempre nel corso della cosiddetta “Fase 1”, hanno modificato la propria normativa, prevedendo forme di *smart training*. Nello specifico: la Sardegna, solo con riferimento ai tirocini finanziati almeno in parte con risorse pubbliche, ha consentito lo svolgimento a distanza a partire dal 26 marzo¹³; Piemonte⁽¹⁴⁾ ed Umbria⁽¹⁵⁾ hanno previsto forme di tirocinio a distanza a partire dal 3 aprile 2020; la Liguria⁽¹⁶⁾ dal 23 aprile; mentre il Molise¹⁷ dal 30 dello stesso mese.

Lazio e Campania, nonostante la presa di posizione iniziale, hanno poi ammesso l’uso delle tecnologie digitali per la prosecuzione dell’attività formativa, rispettivamente dal 30 marzo⁽¹⁸⁾ e dal 4 maggio (giorno di avvio della “Fase 2”, con la ripresa della maggior parte delle attività produttive e commerciali). L’Università di Trento ha invece previsto, lo stesso giorno in cui la Provincia Autonoma disponeva la sospensione *tout court*, la facoltà di proseguire o attivare tirocini curricolari ed extracurricolari a distanza, prevedendo espressamente la modalità *smart*.

Con queste informazioni, si possono allora evidenziare le Regioni che fin da subito hanno consentito di affidarsi a modalità a distanza per la prosecuzione dei tirocini extracurricolari: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Toscana, Veneto e Provincia Autonoma di Bolzano.

Sui provvedimenti di queste ultime Regioni si possono innestare ulteriori considerazioni, invero dirimenti per quel che interessa in questa sede. Si rileva così come si siano operate delle differenziazioni in base alla provenienza del finanziamento che sostiene il tirocinio. Abruzzo⁽¹⁹⁾ e Veneto⁽²⁰⁾ hanno ammesso la prosecuzione in modalità *smart* solo nel caso di tirocini totalmente finanziati con risorse del soggetto ospitante, senza attivazione di programmi a valere anche parzialmente su fondi pubblici. La Sardegna invece, come si è visto, ha individuato l’ipotesi inversa, consentendo la prosecuzione solo a quelli finanziati, almeno parzialmente, con risorse pubbliche.

Un’ulteriore considerazione si può poi sviluppare, con riferimento alle Regioni che hanno previsto la prosecuzione in forma *smart*, circa l’attivazione di nuovi tirocini. Prevedono espressamente la facoltà di attivazione, purché in modalità da remoto: Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Molise, Toscana, Campania. La nuova attivazione per i soli tirocini autofinanziati è prevista invece in Abruzzo, mentre la Sardegna la rende possibile, *ut supra*, solo per quelli finanziati dal pubblico. Lombardia, Veneto e Marche negano esplicitamente la possibilità di attivazione di nuovi percorsi di tirocinio nel periodo emergenziale.

Infine, occorre segnalare che la Provincia Autonoma di Bolzano e la Valle d’Aosta hanno deciso di ripristinare il regime ordinario e lo *status quo ante* emergenza rispettivamente dal 23 aprile e dal 3 maggio, in anticipo rispetto all’inizio a livello nazionale della cd. “Fase 2”, con la generalizzata riapertura delle attività produttive e commerciali.

⁽¹³⁾ D.D.G. n. 806 del 26.03.2020

⁽¹⁴⁾ Determinazione Dirigenziale n. 127.

⁽¹⁵⁾ Determinazione Direttoriale n. 360.

⁽¹⁶⁾ Informativa della Regione del 23.04.2020.


⁽¹⁷⁾ Determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 39 del 30.04.2020.

⁽¹⁸⁾ Circolare n. 0255844 del 30.03.2020.

⁽¹⁹⁾ Ordinanza n. 5 del 11.03.2020.

⁽²⁰⁾ Comunicazione della Regione del 13.03.2020.

Le normative regionali al 12 maggio



In **ROSSO** le regioni nelle quali i tirocini sono stati sospesi tout court; in **GIALLO** le regioni in cui i tirocini in presenza sono sospesi ma ne è ammesso lo svolgimento a distanza; in **ARANCIONE** le regioni nelle quali i tirocini in presenza sono sospesi e lo svolgimento a distanza è ammesso sulla base della fonte di finanziamento; in **GRIGIO** le regioni e province sulla cui situazione si rinvia al testo; in **VERDE** le regioni in cui i tirocini possono essere svolti in presenza.

2.4. La situazione normativa dopo il *lock down*

In prossimità del 18 maggio 2020, data di conclusione del *lockdown* e, soprattutto, nei giorni successivi, i tirocini in presenza sono riprese nella totalità delle regioni italiane.

La prima Regione a intervenire, come anticipato, è stata la Valle d'Aosta ⁽²¹⁾, il 3 maggio 2020, seguita dalla Lombardia ⁽²²⁾, intervenuta il 15 maggio. Successivamente, nel giro di pochi giorni, lo svolgimento in presenza dei tirocini, nonché la possibilità di attivarne di nuovi è stato disposto in tutte le regioni. Abruzzo ⁽²³⁾, Calabria ⁽²⁴⁾, Basilicata ⁽²⁵⁾ e Lazio ⁽²⁶⁾ hanno rimandato la ripartenza al 25 maggio, anche in attesa della Conferenza Stato-Regioni tenutasi il 22 maggio.

Ai fini dell'attivazione dei tirocini è necessario rispettare precise linee guida che prevedono una verifica in merito alla sussistenza delle condizioni per svolgere l'attività lavorativa e la presenza delle condizioni che garantiscano adeguati livelli di protezione, quali l'uso di dispositivi di protezione individuale, la distanza di sicurezza, l'orario lavorativo, in assenza dei quali il tirocinio non può essere attivato o riattivato.

Tutte le Regioni, infatti, domandano, al pari di quanto accade a tutela dei lavoratori dipendenti, l'applicazione dei protocolli di sicurezza definiti, a livello nazionale, tra le parti sociali e condivisi dal Governo con il DPCM 26 aprile, integrati dai documenti tecnici dell'INAIL, previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l'esperienza formativa in tirocinio.

⁽²¹⁾ Ordinanza n.192 del 03 Maggio 2020.

⁽²²⁾ Ordinanza n. 547 del 17 Maggio 2020, articolo 1, paragrafo 1.4.

⁽²³⁾ Ordinanza n.64 del 22 Maggio 2020.

⁽²⁴⁾ Nota n. 163309 del 14 Maggio 2020.

⁽²⁵⁾ Ordinanza n. 24 del 25 Maggio 2020.

⁽²⁶⁾ Circolare n. 0450614 del 22 Maggio 2020.

Le normative regionali dopo il *lockdown*



Il pallino blu indica le regioni nelle quali, per lo svolgimento in presenza di tirocini extracurricolari, è espressamente richiesto il consenso del soggetto promotore.

Sempre al fine di garantire la salute dei tirocinanti, rimane sempre salva la possibilità, alle volte espressamente menzionata dalle normative regionali, di proseguire il tirocinio in modalità a distanza. A tal proposito, il caso del Lazio ⁽²⁷⁾ è peculiare in quanto sembra ammettere lo svolgimento dei tirocini in presenza in via residuale: la modalità di formazione a distanza rimane la prevalente nei settori produttivi e commerciali, salvo che non sia possibile rispettare le condizioni della FAD.

⁽²⁷⁾ Circolare n. 0450614 del 22 Maggio 2020.

Una previsione equivalente si rinviene nell'ultima ordinanza adottata dalla regione Campania ⁽²⁸⁾ in materia, in cui l'attività di tirocinio extracurricolare è svolta preferibilmente a distanza; ove incompatibile con tale modalità, è ammesso lo svolgimento in presenza.

Alcune regioni, in via (forse eccessivamente) prudenziale hanno inoltre disposto che lo svolgimento in presenza dei tirocini sia condizionato anche al consenso del soggetto promotore. La Regione Abruzzo, ad esempio, con l'OPGR n. 64 del 22 maggio 2020, ha previsto che il soggetto promotore debba garantire che il soggetto ospitante presenti i requisiti necessari per la riattivazione dei tirocini (art. 1, comma 4, ordinanza cit.), esplicitati nel precedente comma 3.

Il Friuli-Venezia Giulia richiede invece l'espresso consenso allo svolgimento del tirocinio "in presenza" da parte del tirocinante, del soggetto ospitante e del soggetto promotore, predisponendo un apposito modulo.

L'Emilia-Romagna si limita a richiedere che il tirocinante, il soggetto ospitante ed il soggetto promotore «concordino» sulla ripresa del tirocinio (art. 1); in alternativa, la sospensione dei tirocini può essere prolungata fino al termine dell'emergenza sanitaria (DLV/2020/844 del 19/05/2020).

Il Piemonte e la Sardegna, invece, richiedono il consenso del solo soggetto promotore per la ripresa del tirocinio in presenza.

2.4.1. La cassa integrazione come condizione ostativa

L'accordo tra lo Stato, le Regioni, e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017, rubricato «Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento», disciplina al punto 4 gli aspetti legati ai c.d. soggetti ospitanti.

Particolare elemento ostativo all'attivazione di un tirocinio è quello secondo il quale «Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità».

Si segnala che tale regola, esplicitamente riprodotta all'interno dei singoli provvedimenti territoriali che recepiscono le linee guida, ha in alcuni casi subito delle variazioni in occasione dei più recenti provvedimenti legati alla ripresa economica/alla "Fase 2". Si riportano di seguito gli interventi adottati su tale regola, caso per caso.

La Regione Liguria, per esempio, in collaborazione con le parti sindacali, ha realizzato un *Addendum* all'Accordo Quadro per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 gestione di misure straordinarie di politica attiva del lavoro in materia di tirocini extracurricolari, nel quale è stato stabilito che «è consentita la riattivazione dei tirocini extracurricolari già in corso prima del periodo emergenziale suddetto, sospesi con Informativa di Regione Liguria dell'11 marzo 2020 - ed eventualmente riattivati in modalità di lavoro agile - alle imprese che hanno fatto o faranno ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale previste dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nei termini di cui all'art. 19 e successivi». Viene quindi prevista una deroga a quanto prescritto dalla regola ordinaria, solamente per questa particolare categoria di tirocini.

⁽²⁸⁾ Ordinanza 48/2020 del 17 Maggio 2020.

Anche nel caso della Lombardia, con ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020, è stato disposto al paragrafo 1.4.1 che «Le imprese in cassa integrazione che hanno sospeso parzialmente la propria attività possono ospitare i tirocinanti». In questo caso, però, va segnalato che la disposizione si pone in continuità con le linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 7763».

Un particolare regime derogatorio viene invece applicato nelle Marche. La circolare n. 19692063/GML affronta al punto c) la questione della convivenza tra ammortizzatori sociali e tirocinio. Per i tirocini che sono stati oggetto di proroga, o promossi in deroga per recuperare il periodo di sospensione, «per l'attivazione o il recupero del periodo di formazione non fruito si ritiene sia sufficiente la dichiarazione aziendale che il tutor del soggetto ospitante non fruisca di ammortizzatori sociali, o sia presente in sede per almeno 20 ore settimanali, garantendo le funzioni e il ruolo per cui è stato incaricato nel progetto di tirocinio».

Viene quindi applicato un particolare regime derogatorio per le sole aziende che avessero già attivato il tirocinio, in quanto al momento della stipula della Convenzione l'azienda non fruiva di ammortizzatori sociali.

Nel caso di attivazione di nuovi tirocini extracurricolari, successivi al 18 maggio 2020, si applicherà la regola ordinaria.

In Sicilia, con Nota n. 23116 del 26 maggio 2020, è stato specificato che l'autorizzazione degli stage previsti dall'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 21 del 17 maggio 2020, possa aversi con riferimento anche all'attivazione di nuovi tirocini extracurricolari, da parte delle aziende che abbiano «posto i lavoratori in "Cassa integrazione in deroga Covid-19 a decorrere dal 23 febbraio 2020», sancendo in questo caso la non applicabilità dell'Avviso n.22 del 2018, articolo 6, comma2, lett.d).

In Umbria, l'ordinanza del Presidente della Regione, n. 28 del 22 maggio 2020, dispone all'articolo 1, comma 4, terzo periodo, che «Il ricorso ad ammortizzatori con causale Covid-19 non costituisce motivo ostativo per la ripresa e l'attivazione di tirocini presso quei soggetti ospitanti che ne abbiano fatto richiesta, per le attività in esercizio e garantendo comunque l'effettiva presenza del tutor previsto nel progetto formativo».

In Valle D'Aosta, l'utilizzo di ammortizzatori sociali, secondo la comunicazione del 3 maggio 2020, non osta la prosecuzione e il completamento dei tirocini sospesi, a condizione che sia garantita la presenza attiva del tutor, «ma non potranno attivare nuovi tirocini negli stessi settori per i quali sono stati richiesti gli ammortizzatori sociali»

2.5. Le misure di sostegno economico a favore dei tirocinanti

Il tirocinante, alla luce della natura formativa e non lavorativa del rapporto con l'azienda ospitante, a fronte di una eventuale sospensione o interruzione del tirocinio, non ha diritto alla corresponsione di alcuna indennità, così come è stato esplicitato nella maggior parte dei provvedimenti regionali, né all'accesso alla cassa integrazione o ad altre forme di tutela al reddito. A tal proposito si segnalano gli sparuti interventi posti in essere a livello regionale, volti al sostegno economico a favore dei tirocinanti.

L'Emilia Romagna ha approvato una delibera⁽²⁹⁾ con cui ha disposto lo stanziamento di circa 11 milioni di euro (alcuni dei quali a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo) per una platea complessiva di 15mila potenziali beneficiari. Ad attivarsi, sia per la

⁽²⁹⁾ Si tratta della D.G.R. n. 369 del 20 aprile 2020, pubblicata sul BUR n. 125 del 24 aprile 2020.

richiesta che per la relativa comunicazione al tirocinante, devono essere i soggetti promotori (già accreditati o che abbiano contestualmente inviato la documentazione per ottenere l'accreditamento). Si è evitato in questo senso di onerare il singolo tirocinante percettore di qualsiasi adempimento burocratico.

Sono due le voci del finanziamento, destinate a soggetti diversi. Una, definita «misura di sostegno economico alla continuità», riguarda la corresponsione dell'indennità al singolo tirocinante, che ammonta a 450 euro e al doppio di questa cifra per i tirocinanti con disabilità. La seconda è invece destinata agli stessi enti promotori analiticamente individuati, insieme alla quota di fondo spettante, in un allegato dell'atto. Quest'ultima, definita «misura per la continuità del percorso individuale», ammonta a 100 euro per tirocinante gestito e, stando alla delibera, «ricomprende le azioni di tutoraggio, messa in disponibilità delle opportunità formative fruibili in modo autonomo dalle persone e gestione delle procedure per la corresponsione del sostegno economico a favore del tirocinante».

Anche la Regione Lazio, contestualmente ad un progetto denominato *Nessuno escluso* (che si rifà al precedente *Piano Generazioni*) con cui ha previsto lo stanziamento complessivo di 40 milioni per alcune categorie deboli, è intervenuta con un bonus forfettario ⁽³⁰⁾ a favore dei tirocinanti la cui attività sia stata sospesa o interrotta a causa del Covid. L'importo ammonta a 600 euro e, dato il totale di 5 milioni e 400mila euro stanziati, potrà raggiungere una platea di 9mila tirocinanti. Il relativo bando è stato pubblicato il 4 maggio e non ha termine finale, restando attivo fino all'esaurimento dei fondi dedicati.

Nelle premesse del piano, che si dice caratterizzato da «temporaneità e urgenza» e più volte definito aiuto «ponte», viene richiamata la necessità di intervenire a sostegno di tutte quelle fasce rimaste escluse dai provvedimenti del Governo e più specificamente (sebbene i tirocinanti non siano giuridicamente lavoratori) «su lavoratori già interessati da fenomeni di instabilità e incertezza occupazionale». Non si trascura poi di considerare come il tirocinio, oltre a costituire un'occasione importante per l'acquisizione di competenze spendibili per l'ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro, costituisca «di fatto anche una forma di reddito, grazie all'indennità di partecipazione obbligatoriamente prevista dalla Regolamentazione Regionale», essendo proprio alle esigenze create da questa temporanea assenza di reddito che il piano intende fornire risposta.

Il tentativo è quindi andato nella direzione di un rafforzamento dei processi di informatizzazione delle procedure di accesso, favorendo «la semplicità e la rapidità di erogazione dei contributi e di comunicazione, come strumento chiave per favorire le pari opportunità di accesso».

La Calabria è intervenuta anch'essa con misure a sostegno dei tirocinanti, pur con qualche notevole differenza. La misura ⁽³¹⁾, rivolta a soggetti con «elevato disagio sociale», prevede un'indennità di 500 euro inserita in uno stanziamento complessivo di quasi 3 milioni e 500mila euro (per circa 6600 potenziali interessati) a valere sui fondi del Piano azione e coesione della Calabria 2014-2020 e risorse provenienti dalla riprogrammazione interna al PAC 2007-2013, dunque senza oneri a carico del bilancio annuale e pluriennale regionale.

Gli interessati tuttavia, e qui insiste un forte elemento di differenziazione, non rappresentano la globalità indistinta dei tirocinanti calabresi, ma solo i «soggetti già

⁽³⁰⁾ Previsto dalla Determinazione n. G05062 del 29 aprile 2020.

⁽³¹⁾ Formalizzata nel decreto dirigenziale n. 4434 del 18 aprile 2020.

destinatari delle politiche attive regionali realizzate in forza delle intese raggiunte con Uffici Giudiziari regionali, Segretariato Regionale MIBACT, Ufficio Scolastico Regionale MIUR che abbiano concluso positivamente la fase di *training on the job* o tirocinio formativo (o che abbiano completato la prima annualità, con riferimento agli uffici giudiziari) e ai soggetti di cui ai tirocini di inclusione sociale per disoccupati ex percettori di mobilità in deroga». La platea è dunque costituita da coloro che hanno preso parte a misure di politica attiva della Regione, rivolte a particolari gruppi di lavoratori disagiati. L'intervento è, inoltre, finalizzato al sostegno di categorie che, grazie alle professionalità acquisite, rappresentano a tutti gli effetti una valida forza lavoro nel contesto degli enti indicati, svolgendo mansioni necessarie al loro funzionamento.

Sempre a maggio, la Regione Toscana ha approvato l'avviso pubblico per la concessione di un contributo di circa 5 milioni di euro, a valere sul Fondo Sociale Europeo, per i tirocinanti e i praticanti il cui tirocinio è stato sospeso ⁽³²⁾. Il bando, pubblicato il 27, prevede l'attribuzione di 433,80 euro mensili per chi ne fa richiesta, fino all'esaurimento dei fondi. Vi sono, però, dei paletti: il contributo infatti è erogabile solo se la sospensione è stata superiore a quindici giorni, e fino ad un massimo di due mensilità.

Esaminando ulteriori finanziamenti, il Veneto ha deciso di stanziare un assegno di 1000 euro a testa per i tirocinanti con disabilità - quasi 2800 persone - che avevano un tirocinio in corso alla data del 10 marzo, come misura economica a copertura del periodo di sospensione ⁽³³⁾. La Valle d'Aosta, invece, ha approvato con legge regionale ⁽³⁴⁾ l'erogazione di un indennizzo di 400 euro per tutti i tirocinanti relativamente ai mesi di marzo e aprile, sostegno non esteso al mese di maggio.

Infine, la Provincia Autonoma di Bolzano ha garantito anch'essa 400 euro mensili durante il periodo di sospensione, elargiti dall'Ufficio Servizio lavoro su istanza di parte e destinati a coloro coinvolti nei «tirocini di inserimento lavorativo a favore di persone svantaggiate sul mercato del lavoro» ⁽³⁵⁾.

Rispetto ai provvedimenti messi in atto dal Governo, all'interno del *Decreto Rilancio*, pubblicato il 19 maggio, non sono state predisposte misure ad hoc per stagisti, tirocinanti e praticanti. Una strada residuale da percorrere, per chi tra quest'ultimi possiede i requisiti necessari, è costituita dalla possibilità di richiedere il reddito di emergenza, istituito dallo stesso decreto, a tutela di quei «nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19» ⁽³⁶⁾.

⁽³²⁾ Formalizzato nel decreto dirigenziale n. 7198 del 19 maggio 2020.

⁽³³⁾ Si tratta della D.G.R. n. 627 del 19 maggio 2020, pubblicata sul BUR n. 76 del 22 maggio 2020.

⁽³⁴⁾ In base alla legge regionale n. 5 del 21 aprile 2020.

⁽³⁵⁾ Ai sensi dell'articolo 28, comma 1 della legge provinciale n. 3 del 16 aprile 2020.

⁽³⁶⁾ Ai sensi dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.

3. Riferimenti normativi

Di seguito, distinte per Regione, sono indicate le fonti normative di riferimento in materia di tirocini. Sono state differenziate, per incrementarne la fruibilità, inserendo, per ciascuna colonna, la normativa emergenziale - aggiornata ai più recenti provvedimenti - adottata dalle Regioni nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, nella colonna adiacente, la normativa regionale che ordinariamente regola l'attivazione, lo svolgimento e tutte le modalità e condizioni di realizzazione di un tirocinio.

	Normativa emergenziale	Normativa ordinaria
Abruzzo	Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.64 del 22.5.2020.	Delibera di Giunta Regionale (di seguito DGR) n.112 del 22.2.2018 di recepimento dell'Accordo del 25.5.2017 siglato in seno alla Conferenza Permanente fra Stato, Regioni e Province Autonome (di seguito Accordo) in ordine alle linee guida nazionali in materia di tirocini formativi e di orientamento; Determina Direttoriale DPG/21 del 5.4.2019.
Basilicata	Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.24 del 25.5.2020 che richiama le Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 22.5.2020 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome.	Linee Guida in materia di tirocini di cui alla DGR n.1130 del 24.10.2017 di recepimento e attuazione dell'Accordo del 25.5.2017.
Calabria	Nota Direzione Generale del Dipartimento regionale Lavoro, Formazione e Politiche Sociali prot. N. 163309 del 14.5.2020.	DGR n.360 del 10.8.2017 di recepimento e attuazione dell'Accordo del 25.5.2017.
Campania	Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.48 del 17.5.2020.	Regolamento Regionale n.4 del 7.5.2018.
Emilia Romagna	Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.82 del 17.5.2020.	Legge Regionale n.1 del 4.3.2019.

Friuli Venezia Giulia	Ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 14/PC del 17.5.2020.	Regolamento n.57 del 19.3.2018 così come modificato dal Decreto presidenziale n.18 del 10.2.2020.
Lazio	Nota Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro prot. N. 450614 del 22.5.2020.	DGR n.576 del 2.8.2019, in particolare nel suo Allegato A, di recepimento e attuazione dell'Accordo del 25.5.2017.
Liguria	Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.30 del 17.5.2020.	DGR n.1186 del 28.12.2017, in particolare nell'Allegato A, di recepimento e attuazione dell'Accordo del 25.5.2017.
Lombardia	Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.555 del 29.5.2020; Linee guida per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio curriculare ed extracurriculare nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 15.5.2020.	DGR X/7763 del 17.1.2018, con particolare riferimento all'Allegato A.
Marche	Circolare del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione n.19692063 del 18.5.2020.	DGR n.1474 dell'11.12.2017 con riferimento all'Allegato A, di recepimento e attuazione dell'Accordo del 25.5.2017.
Molise	Determinazione Direttoriale del III Dipartimento n.46 del 22.5.2020.	DGR n.140 del 9.5.2019 di "Approvazione della Documentazione per lo svolgimento di tirocini extracurricolari, nelle more dell'aggiornamento della Direttiva Attuativa Regionale"; Direttiva attuativa Regionale di cui alla DGR n.487 del 11.12.2019.
Piemonte	Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.63 del 22.5.2020.	DGR n.85-6277 del 22.12.2017, con particolare riferimento all'Allegato A.
Puglia	Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.240 del 19.5.2020.	Legge Regionale n.23 del 5.8.2013, modificata dalla L.R. n.14 del 7.4.2015; Regolamento Regionale n.3 del 10.3.2014.
Sardegna	Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.23 del 17.5.2020.	Linee Guida in allegato alla DGR 24/7 del 3.7.2018.
Sicilia	Comunicato Dirigenziale Dipartimento regionale	Disposizioni attuative per la realizzazione di tirocini

	del Lavoro, Impiego, Orientamento, Servizi e Attività Formative prot. N. 21978 del 18.5.2020; Comunicato prot. N. 21974 del 18.5.2020 avente ad oggetto i tirocini delle professioni ordinistiche.	extracurricolari Avviso 22/2018; Avviso 20/2018 per il finanziamento dei tirocini obbligatori e non delle professioni ordinistiche.
Toscana	Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.57 del 17.5.2020; Nota esplicativa della Giunta Regionale in merito alla ripresa e attivazione dei tirocini non curricolari del 17.5.2020; Ordinanza n.60 del 27.5.2020, con riferimento all'Allegato 5.	L.R. n.15 del 16.4.2018.
Umbria	Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.28 del 22.5.2020.	DGR n.202 del 25.2.2019, con particolare riferimento all'Allegato A.
Valle d'Aosta	Comunicato Assessoriale del 3.5.2020; Legge Regionale n.6 del 25.5.2020.	Allegato alla DGR n.1604 del 22.11.2019.
Veneto	Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.48 del 17.5.2020; Decreto Direttoriale Direzione Lavoro n.386 del 19.5.2020.	DGR n.1816 del 7.11.2017, con particolare riferimento all'Allegato A.
Provincia Autonoma di Bolzano	Ordinanza presidenziale contingibile e urgente n.26 del 19.5.2020.	Delibera Giunta Provinciale (DGP) n.1405 del 18.12.2018 negli Allegati A e B.
Provincia Autonoma di Trento	Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale prot. N.A001/2020/289531/1 del 27.5.2020 (riguarda i soli tirocini curricolari).	DGP e relativi allegati n.1953 del 24.11.2017.